

LA CONFISCA PER EQUIVALENTE NEL CONCORSO DI PERSONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

di Fabrizio REGA**

ABSTRACT

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22935 del 2024 (ud. 5 marzo 2024, dep. 6 giugno 2024) rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione: "se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali".

SOMMARIO

1. **Massima**..... 1
2. **I fatti di causa dell'ordinanza di rimessione**.. 1
3. **Premessa: definizione e natura della confisca per equivalente** 1
4. **Il primo orientamento: il principio solidaristico enunciato dalle Sezioni Unite FISIA ITALIMPIANTI (26654/2008)** 2
5. **Il secondo orientamento: il principio solidaristico può essere applicato solo in determinati casi**..... 3
6. **Il terzo orientamento: la confisca per equivalente è sempre parziaria**..... 4
7. **Prospettive risolutive** 4

1. MASSIMA

Va rimessa alle Sezioni Unite, affinché si pronuncino, la seguente questione di diritto: "se, in

caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali".

2. I FATTI DI CAUSA DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE

La vicenda a monte dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite riguardava la condanna, ex art. 444 c.p.p., degli imputati G.M. e M.F. per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e per vari "reati-scopo" di tal specie.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 2641 c.c., la sentenza disponeva la confisca diretta, nei confronti di M.F., della somma costituente il profitto dei reati-scopo e, in caso di non sufficiente liquidità, la confisca per equivalente; mentre, nei confronti di G.M., disponeva la confisca per equivalente del profitto dei reati.

3. PREMESSA: DEFINIZIONE E NATURA DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE

La confisca è prevista in termini generali dall'art. 240 c.p. e consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo.

Sebbene, in origine, fosse definita come l'unica misura di sicurezza reale, essa - a seguito dei vari interventi legislativi volti ad ampliare la sfera di operatività della stessa - viene indicata ad oggi come un istituto "proteiforme"¹, potendosi distinguere

* Nota all'ord. Cass.pen. Sez.vi n. 22935 del 06/06/2024 (ud. 05/03/2024).

** Avvocato presso il foro di Torre Annunziata

¹ Così Cass. Pen. S.U. 26654/2008 Soc. Fisia Italimpianti: «5- La confisca ha costantemente conservato, nell'ordinamento italiano, una natura "proteiforme"».

varie forme di confisca differenti per natura giuridica; funzione e presupposti.

A tal proposito, infatti, in dottrina è monolitica l'affermazione per la quale è impossibile la *reductio ad unitatem*, tanto da doversi riferire alle "confische" e non più alla "confisca"².

Ciò premesso, in ordine alla definizione generale dell'istituto, la confisca per equivalente - differentemente dalla previsione generale posta dall'art. 240 c.p. - non è una "misura di sicurezza" ma ha natura punitiva³, benché ripristinatoria⁴.

Preme, allora, fornire una nozione: essa è intesa come l'espropriazione di somme di danaro, beni o altre utilità in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato, in assenza di prove circa la pertinenzialità tra i beni appresi e la condotta illecita posta in essere. È tale ultima circostanza che definisce e perimetra l'ambito di applicazione della confisca *de qua* rispetto alla misura di sicurezza prevista dall'art. art. 240 c.p.

Detto altrimenti: «il presupposto logico e giuridico della confisca per equivalente è costituito dalla mancata individuazione ed apprensione dei beni che, fisicamente, costituiscono il prezzo od il profitto del reato preso in considerazione»⁵.

Volendo, dunque, sintetizzarne i presupposti applicativi: la misura, in primo luogo, ignora il nesso di derivazione dei proventi illeciti (venendo infatti disposta «quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto»⁶) e non deve esser stato possibile rinvenire nel patrimonio del soggetto agente (*rectius* condannato) il prezzo o il profitto del reato.

Proprio per quanto evidenziato, dunque, la giurisprudenza è concorde nel ritenerla una misura

sanzionatoria/afflittiva e non di sicurezza. L'esegesi è giustificata da diversi argomenti: uno di stampo politico-criminale; il secondo di ordine sistematico.

In primo luogo, l'assenza del nesso di inerenza fa venir meno il requisito della pericolosità della *res*, il quale è implicito e indispensabile nelle altre forme di confisca. Dacché, per il tramite della misura per equivalente, è possibile aggredire i beni lecitamente appresi dal reo, sino alla concorrenza con quanto è stato illecitamente appreso⁷.

Riguardo al secondo argomento (sistematico), gli interpreti hanno affermato che la confisca per equivalente è priva di una norma generale speculare all'art. 240 c.p., riferendosi a specifiche ipotesi delittuose (art. 322 *ter*; 600 *septies*; 640 *quater*; 644; 648 *quater* c.p.), le quali - quindi - sono da intendersi come regole specifiche sottoposte al divieto di analogia.

Diretta conseguenza di tale affermazione è l'applicazione dei principi propri delle sanzioni di stampo penale (artt. 25-27 Cost. e art. 7 CEDU), con tutti i relativi corollari (ad esempio, la confisca per equivalente è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2 c.p.).

Dibattute, nonché oggetto del contrasto sorto in seno alla Corte di Cassazione, sono le modalità con cui la confisca per equivalente va disposta allorché il reato sia commesso in concorso, eventuale o necessario, da più correi.

4. IL PRIMO ORIENTAMENTO: IL PRINCIPIO SOLIDARISTICO ENUNCIATO DALLE SEZIONI UNITE FISIA ITALIMPIANTI (26654/2008)

² R. GIOVAGNOLI, *Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, III Edizione*, 2023, Torino, Itaedizioni, pp. 1336-1337.

³ Così Cass. Pen. S.U. 41936/2005; in modo sovrapponibile C. Cost., sent. n. 301/2009: «la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura, «palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha dunque, una natura «eminentemente sanzionatoria»»

⁴ A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, 2001, Milano, Giuffrè, pp. 504 ss., per cui la confisca «risponde ad una finalità di compensazione dell'ordine economico violato, riportando la situazione patrimoniale del reo nelle condizioni in cui si trovava prima della consumazione del reato e impedendo al reo di godere del frutto della sua attività»; nello stesso senso *EADEM*, s.v.

«Confisca (Diritto Penale)», in *Enciclopedia del Diritto, vol. Annali VIII*, Milano 2015, 191 ss.

⁵ R. GAROFOLI, *Manuale di Diritto Penale - Parte Generale, XVIII Edizione*, 2021, a cura di R. TARTAGLIA, Molfetta, Neldiritto Editore, p. 1536.

⁶ Il riferimento, da intendersi in senso esemplificativo, è all'art. 322 *ter* c.p. *Cfr. ex multis* artt. 600 *septies*; 640 *quater*; 644; 648 *quater* c.p.

⁷ *Cfr. ex multis* Cass. Pen. Sez. VI, n. 11902/2005: «non occorre provare il nesso di pertinenzialità della *res* rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato»; Sez. III, 46709/2018.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rimessione n. 22935 del 2024, dà atto di una precedente pronuncia risolutiva resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti.

Le stesse cristallizzano il c.d. principio solidaristico (o di solidarietà), ancorato all'art. 1292 c.c. e all'art. 187 c.p., potendosi - di conseguenza - imputare il valore della confisca indifferentemente a ciascuno dei concorrenti, anche per l'intera entità del profitto.

L'indirizzo ermeneutico si giustifica sulla base di due dati: il primo, art. 187, co. 2, c.p. secondo cui: «I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale»; un secondo, fondato sull'art. 110 c.p., in quanto la disciplina del concorso di persone nel reato non consente di differenziare le eventuali diverse posizioni dei correi (c.d. teoria monistica) essendo le stesse unificate per il tramite della clausola incriminatrice generale. Sul punto, infatti, la Cass. S.U. 26654/2008:

«In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso»⁸.

Pur non mancando, come si enuncerà, voci contrarie, la giurisprudenza tendenzialmente maggioritaria⁹ successiva concorda con il principio di diritto distillato dalla Cass. S.U. Fisia Italimpianti. Invero, tale indirizzo aggiunge come la funzione della confisca per equivalente è ripristinatoria dello *status quo ante* precedente alla situazione economica modificata in favore del reo per effetto della commissione del reato, imponendo - dunque

- un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile, connotandosi per il carattere affittivo e dal rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, esulando la funzione di prevenzione tipica delle misure di sicurezza.

Quindi, essendo una forma di prelievo pubblico a compensazione dei guadagni illeciti, la confisca per equivalente consegue alla produzione del profitto illecito e non all'effettiva disponibilità dello stesso, sicché essa s'impone per tutti coloro che siano concorsi a produrre tale profitto.

Tale tesi è coerente con la sistematica degli artt. 187, co. 2 e 110 c.p., punendo ciascun concorrente come compartecipe dell'evento delittuoso nella sua globalità. Purtuttavia, è ravvisabile un *vulnus* ai principi di materialità e di colpevolezza, potendo disporsi la confisca per equivalente dell'intera somma illecita anche nei confronti di chi abbia posto una minima partecipazione nell'*iter criminis*.

5. IL SECONDO ORIENTAMENTO: IL PRINCIPIO SOLIDARISTICO PUÒ ESSERE APPLICATO SOLO IN DETERMINATI CASI

Un diverso indirizzo esegetico, partendo dal *dictum* delle Sezioni Unite citate, ha inteso affermare che il principio solidaristico, per cui è possibile disporre anche ad uno solo dei correi la confisca per equivalente dell'intero profitto criminoso, possa essere applicato soltanto laddove, una volta concluso il processo, non sia possibile individuare la quota del profitto concretamente riferibile ad ognuno dei correi, dovendo - quindi - suddividersi l'importo tra i vari concorrenti in ragione di quanto percepito da ciascuno.

Tra le molteplici pronunce¹⁰ si segnala la sentenza n. 10612/2023, resa dalla Sezione VI:

«In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente *ex art. 322-ter* cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei

⁸ Cass. Pen. S.U. 26654/2008, cit.

⁹ Cfr. *ex multis* Cass. Pen. Sez. II, 2488/2014; n. 33755/2016 n. 22073/2023; Sez. V, n. 36069/2020; Sez. VI, n. 26621/2018, per cui: «Nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei

concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" né l'ammontare del profitto complessivo (...)».

¹⁰ Nello stesso senso Cass. Pen. Sez. VI, n. 33757/2022; n. 6607/2020; Sez. III, n. 11617/2024

confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno»¹¹.

La differenza rispetto alla tesi primigenia è netta: in un caso (Cass. S.U. 26654/2008), il principio di solidarietà è la regola; laddove, nell'ultimo indirizzo interpretativo, l'art. 187 c.p. può trovare applicazione esclusivamente laddove non sia possibile provare il profitto concretamente ottenuto dai singoli partecipi.

L'indirizzo è comunque criticabile, perché applica in modo residuale, ossia qualora sia assente o non sia possibile la prova su quanto effettivamente percepito dal singolo correo, ad una misura sanzionatoria gli artt. 114 e 133 c.p., norme fondamentali nell'irrogazione della pena (c.d. principio di personalizzazione della pena *ex art. 27 Cost.*).

6. IL TERZO ORIENTAMENTO: LA CONFISCA PER EQUIVALENTE È SEMPRE PARZIARIA

Infine, terzo orientamento, propende per la ripartizione della confisca tra i concorrenti nel reato, anche nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire con esattezza il profitto realizzato da ciascuno.

Tra i sostenitori della stessa linea interpretativa, tuttavia, non vi è unità di vedute.

Secondo alcuni¹², la suddivisione dovrebbe avvenire in parti uguali, in ossequio alla disciplina delle obbligazioni solidali descritta dagli artt. 1298 e 2055 c.c.; secondo altri¹³, invece, deve tenersi conto

di altri criteri quali il grado di responsabilità del singolo concorrente e al suo grado di partecipazione al profitto, desunta anche da criteri sintomatici.

Se una valutazione in tal senso è impossibile ovvero eccessivamente complessa, si dovrà procedere ad una suddivisione in parti uguali della quota da sottoporre a confisca.

Ne consegue, allora, che così affermando il principio di solidarietà verrebbe eliso.

7. PROSPETTIVE RISOLUTIVE

La rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è opportuna, attese le attuali incertezze giurisprudenziali sul punto.

La pronuncia resa nel 2008 dal Supremo Consesso nomofilattico sembra non essere più attuale, soprattutto alla luce dei recentissimi approdi in tema di concorso di persone.

Infatti, la recente sentenza numero 27727/2024 resa dalle S. U. sembra aver definitivamente superato il dogma dell'unitarietà (anche astratto) proposto dall'art. 110 c.p., ammettendo la differenziazione della posizione dei correi.

Inoltre, le pronunce espressive del primo o del secondo indirizzo interpretativo non riescono a superare svariate obiezioni di ordine costituzionale e sistematico.

Dal primo punto d'analisi (costituzionale), un'applicazione indiscriminata o comunque temperata del principio di solidarietà contrasterebbe con gli artt. 25 e 27 Cost., in specie con i principi di materialità e di colpevolezza. Applicare, infatti, una misura sanzionatoria, quale è la confisca per equivalente, non rispettando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e 114 c.p. (nel caso di specie) costituirebbe una violazione del principio di rieducazione e proporzionalità della pena,

¹¹ Cass. Pen. Sez. VI, n. 10612/2023

¹² Cass. Pen., Sez. I, n. 4902/2017: «Nel delitto di corruzione, avente natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario ed a struttura bilaterale, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi compresi i soggetti "corrotti" e, nell'impossibilità di un'esatta quantificazione, deve essere imputata secondo i canoni della solidarietà interna fra i predetti concorrenti, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ.»

¹³ Cass. Pen., Sez. VI, 4727/2021 «In tema di corruzione, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro-quota».

ponendosi altresì in contrasto coi parametri sovranazionali di cui all'art. 7 CEDU¹⁴.

Invero, non può tacersi che il sistema penale impone una commisurazione della pena differenziata per ciascun correo, ponderata sul contributo oggettivo e soggettivo del singolo correo, così come richiesto dagli artt. 114, 118 e 133 c.p..

Per cui, non è possibile un identico trattamento sanzionatorio nel concorso di persone, essendo unica sola la qualificazione astratta del fatto criminoso.

Sul punto, la migliore dottrina ha osservato che: «la confisca diretta «non può prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel delitto e quindi non può essere disposta nei confronti del coimputato che non abbia materialmente appreso tale profitto»¹⁵.

Proponendo, dunque, una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto *de quo*, la soluzione proposta dalla terza lettura interpretativa sarebbe quella da preferire vista la coerenza con i principi costituzionali e sovranazionali.

Da un punto di vista sistematico, se è vero che la misura in commento ha carattere sanzionatorio, è anche vero che questa ha altresì stampo ripristinatorio, rientrando – comunque – nel *genus* delle confische¹⁶. Dacché, applicare la confisca per equivalente anche al correo che nulla ha ricevuto (ovvero, che ha ricavato poco) violerebbe tale definizione.

Detto in altri termini:

«applicare la confisca per equivalente a tutti i concorrenti nel reato e per intero, anche a coloro i quali nulla hanno ricavato dal delitto (o hanno

ricavato solo una parte del provento), esorbita rispetto alla ratio appena illustrata: non solo, infatti, si supera (come previsto dalla legge) lo schermo della natura “diretta” della ablazione – poiché lo Stato incamera un bene diverso rispetto a quello concretamente proveniente dal fatto illecito – ma si rompe altresì il nesso di eguaglianza tra arricchimento indebito e confisca, andando contro il dettato legale e contro la ratio della stessa confisca per equivalente»¹⁷.

Per cui, se si applicasse la confisca “in solido”, così come consegnata dalle S. U. Soc. Fisia Italimpianti, si frustrerebbe la funzionalità propria delle confische (*rectius* di ripristinare lo *status quo ante* il reato) perché il correo avrebbe un detrimento patrimoniale superiore a quello effettivamente ricavato.

Una lettura siffatta è confermata (seppur indirettamente) dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione¹⁸, la quale – a più riprese – ha ribadito che la misura per equivalente non possa essere applicata per una cifra superiore al profitto delittuoso.

Di conseguenza, il giudice - dopo aver affermato la penale responsabilità ex art. 533 c.p.p. e comminato la pena ai sensi dell'art. 133 c.p. - dovrebbe ponderare la misura della confisca per equivalente sulla base dell'effettiva responsabilità di ciascuno dei correi.

L'applicazione degli artt. 133 e 114 c.p. consentirebbe di pervenire all'accertamento del grado di responsabilità di ogni correo, nonché del suo grado di partecipazione all'*iter criminis*.

¹⁴ G. Civello, *Confisca per equivalente e concorso di persone: tra responsabilità individuale e “principio solidaristico”*, *Archivio Penale*, Fascicolo n. 1 - Gennaio-Aprile 2024, pp. 23-24, nel dettaglio: «perché persino incostituzionale, in quanto sarebbe una sorta di pena fissa, come tale non suscettibile di essere commisurata alla concreta gravità oggettiva del singolo apporto concorsuale (art. 25, co. 2, Cost.), all'effettiva colpevolezza personale del correo (art. 27, co. 1, Cost.) e alle individuali esigenze rieducative in capo allo stesso (art. 27, co. 3, Cost.)».

¹⁵ G. Civello, *Confisca per equivalente e concorso di persone: tra responsabilità individuale e “principio solidaristico”*, *Archivio Penale*, op. cit., p. 12

¹⁶ A.M. MAUGERI, *La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni*, *La Legislazione Penale*, Gennaio 2023, p. 15: «La Corte sembra far rientrare anche la confisca per equivalente nella categoria

della confisca di carattere ripristinatorio, in cui fa rientrare anche la confisca allargata ex art. 240-bis Cp e la confisca di prevenzione ex art. 24 e 34 d.lgs. 159/2011».

¹⁷ G. Civello, *Confisca per equivalente e concorso di persone: tra responsabilità individuale e “principio solidaristico”*, op. cit., p. 20

¹⁸ *Cfr. ex multis* Cass. Pen., Sez. II, n. 34218/2020; n. 10218/2024; n. 18184/2024: «la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale»; Cass. Pen., Sez. VI, 4727/2021, cit. «la confisca per equivalente [...] avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto»

Infine, in disparte le pronunce in materia di confisca, l'esegetica suggerita risulta essere più aderente agli ultimi indirizzi proposti dagli Ermellini in tema di concorso di persone, concordi nello "scardinare" la teoria monistica. Si è affermato, sul punto, che è possibile una differente qualificazione giuridica dei concorrenti nel medesimo fatto, trovando conferme negli artt. 116 e 117 c.p. costituenti deroghe alla disciplina generale, la quale dispone che ai correi, in presenza di aspetti peculiari che ne abbiano caratterizzato il contributo dal punto di vista materiale o soggettivo, possano essere contestati diversi reati¹⁹.

Al di fuori dell'applicazione di tale norma, allora, deve ritenersi che l'equiparazione non operi e che i concorrenti possano rispondere a diverso titolo²⁰.

Ne deriva, allora, che proprio perché è possibile ponderare i diversi apporti nel caso di concorso di persone, non è possibile una confisca per equivalente ispirata al principio di solidarietà, ma - questa - dovrà tener conto di vari criteri sintomatici, come il grado di responsabilità o la partecipazione al profitto.²¹

¹⁹ *Cfr.* Cass. Pen. S. U. 27727/2024, pp. 31 ss.: «il medesimo fatto ascritto a diversi imputati può essere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, quando, all'esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di

alcuni compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo»

²⁰ *Cfr.* Cass. Pen. Sez. II del 15 novembre 2023

²¹ Cass. Pen., Sez. VI, 4727/2021, cit.